

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

### Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — N/Parlamento

(Causa F-71/08)

(2008/C 272/98)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

*Convenuto:* Parlamento europeo

#### Oggetto e descrizione della causa

Annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 16 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.

#### Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 12 settembre 2007 che conferma e approva in via definitiva il rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 16 agosto 2006 al 31 dicembre 2006;
- annullare il suddetto rapporto informativo controverso;
- annullare la decisione del Presidente del Parlamento 22 maggio 2008 di rigetto del reclamo del ricorrente diretto all'annullamento della decisione impugnata;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

### Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — Ketselidis/ Commissione

(Causa F-72/08)

(2008/C 272/99)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee

#### Oggetto e descrizione della causa

Annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda introdotta dal ricorrente in ordine alla revisione del calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei diritti pensionistici dallo stesso maturati in Grecia verso il regime comunitario.

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione implicita di rigetto della domanda relativa al calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei suoi diritti pensionistici verso il regime comunitario;
- condannare la convenuta alle spese.

### Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Marcuccio/ Commissione

(Causa F-73/08)

(2008/C 272/100)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee

#### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento di diverse decisioni con le quali la Commissione ha respinto le domande del ricorrente miranti ad ottenere un rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche sostenute e la condanna della Commissione a versare una somma a questo titolo.

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto della domanda datata 27 giugno 2007 ed inviata in data 28 giugno 2007;
- annullare la decisione di rigetto della domanda datata 29 giugno ed inviata nella medesima data;

- annullare la decisione di rigetto della domanda datata 30 giugno 2007 ed inviata in data 2 luglio 2007;
- annullare la decisione di rigetto della domanda datata 2 luglio 2007 ed inviata dall'attore nella medesima data;
- annullare, nella misura del necessario, la nota datata 29 aprile 2008;
- condannare la Commissione europea a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche de quibus, della somma di 4 747,29 euro, ovvero di quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale adito vorrà ritenere giusti;
- condannare la convenuta alle spese.

—————

**Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Commissione**

(Causa F-74/08)

(2008/C 272/101)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgio)  
(rappresentante: L. Vogel, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

Da una parte, annullamento della decisione dell'AIPN di calcolare l'imposta comunitaria dovuta dalla ricorrente cumulando l'importo della retribuzione personale con quello della pensione di reversibilità, nonché annullamento della decisione di rigetto della domanda intesa ad ottenere che l'imposta comunitaria gravante su tale pensione di reversibilità non venga riscossa anticipatamente, prima dell'effettivo pagamento, sull'importo della retribuzione. Dall'altra, dichiarazione di illegittimità degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 260/68, come modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 2182/2003.

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione adottata dall'AIPN il 20 maggio 2008, mediante la quale è stato respinto il reclamo, proposto il 16 gennaio 2008, mirante al parziale annullamento della decisione 16 ottobre 2007, nei limiti in cui quest'ultima definiva le modalità di calcolo e di riscossione dell'imposta comunitaria relativa alla pensione di reversibilità attribuita alla ricorrente;
- Nei limiti del necessario, annullare anche parzialmente detta decisione 16 ottobre 2007 in quanto precisava le modalità di calcolo e di riscossione dell'imposta comunitaria relativa alla pensione di reversibilità concessa alla ricorrente;
- In applicazione dell'art. 241 del Trattato, constatare l'illegittimità degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 260/68, come modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 2182/2003, nei limiti cui dette disposizioni prevedono il cumulo della pensione di reversibilità concessa al funzionario con il trattamento economico ad esso spettante ai fini del calcolo della relativa imposta comunitaria;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.